



## Corte di Appello di Venezia

Il Presidente

Prot 2404 11 / U

Venezia, 12 febbraio 2020

OGGETTO: Richiesta proroga termini per mancato funzionamento degli Uffici Giudiziari di Venezia centro storico – Tribunale Civile di Venezia e Ufficio del giudice di pace di Venezia. Decreto ministeriale 14.1.2020

Signor Presidente del Tribunale

Ufficio Giudice di Pace

VENEZIA

Signori Presidenti Consiglio  
dell'Ordine Avvocati del distretto

LORO SEDI

Facendo seguito alla nota pari oggetto dell'8 gennaio 2020, **trasmetto il D.M. 14.1.2020** di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici: Tribunale civile di Venezia (Rialto) e Ufficio del giudice di pace di Venezia, il giorno 23 dicembre 2019 a causa dell'eccezionale marea.

Il Presidente della Corte  
Ines Maria Luisa Marini



## *Il Ministro della Giustizia*

vista la nota del Presidente della Corte di appello di Venezia dell'8 gennaio 2020, prot. n. 275/I/U, dalla quale risulta che, a causa dell'eccezionale marea registratasi nella giornata del 23 dicembre 2019 (1,5 metri sul livello del mare), con conseguente fenomeno dell'acqua alta, avvocati, parti e utenti sono stati in gran parte impediti a raggiungere gli uffici del tribunale civile e del giudice di pace di Venezia, ubicati nel centro storico della città;

vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

esaminato l'allegato decreto del presidente del tribunale di Venezia del 23 dicembre 2019, con il quale, in considerazione del segnalato impedimento al regolare funzionamento dei predetti uffici giudiziari, sono state date disposizioni per il rinvio delle udienze fissate in tale data;

ritenuto che pertanto ricorrano i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza;

visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;


### **DECRETA**

in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del tribunale civile e del giudice di pace di Venezia nella giornata del 23 dicembre 2019, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i predetti uffici o a mezzo di personale addetto agli stessi, scadenti in tale data o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 GEN. 2020

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
PER COPIA CONFORME

**IL MINISTRO**



Roma, il 14-1-2020

**IL CANCELLIERE CIVILE**

*Angela Maria Magagnoli*